

Pubblicato il 28/09/2020

N. 01222/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

-sul ricorso numero di registro generale 199 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio D'Angelo, Paolo Fiorito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Ada Carabba, Pietro Giorgio Savino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Lagrotta, Emilia Straziuso, Paolo Clemente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Ignazio Lagrotta in Bari, via Prospero Petroni 15;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

a) del provvedimento di esclusione prot. N. 0008190 del 31.1.2020 dalla partecipazione a gara I Lotto della procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto “*l'affidamento, mediante lo strumento giuridico dell'accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico, del servizio di*

movimentazione, raccolta, carico e trasporto di rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Acquedotto Pugliese S.p.A. e servizi complementari” (CIG primo Lotto 8085013BC8); b) del provvedimento di aggiudicazione di numero e data sconosciuti; c) nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti lesivi degli interessi della ricorrente ivi compresi: i) la nota del 3.2.2020 di conferma dell'esclusione dalla gara, ii) la successiva nota prot. 0010520 del 10.2.2020 di non accoglimento della richiesta di riammissione a gara, iii) per quanto possa occorre, l'art. 5, 5.2, III comma (pag. 24 e ss.) del disciplinare di gara laddove lo stesso dovesse interpretarsi nel senso che l'esclusione dalla gara sarebbe stata prevista anche nell'ipotesi, come quella che ci occupa, di mera mancata integrazione giustificativa del cumulo delle riduzioni, pur essendo stata regolarmente costituita in epoca antecedente alla pubblicazione della gara stessa.

-quanto ai motivi aggiunti presentati il 16\3\2020:

-del verbale di gara n. 3/2020 (provvedimento peraltro già impugnato con il ricorso principale ma del quale non si conoscevano gli estremi), in aggiunta ai provvedimenti ed atti già impugnati con il ricorso principale; verbale n. 3/2020 – lo si ripete - del quale la ricorrente-OMISSIS- ha avuto piena conoscenza solo in data 2.3.2020 (data del deposito in giudizio da parte della committente) e con il quale è venuta a conoscenza dell'aggiudicazione del I Lotto della gara in questione.

-quanto ai motivi aggiunti presentati il 8\5\2020:

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Acquedotto Pugliese S.p.A. e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Carlo Dibello nell'udienza del giorno 1 luglio 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I. La ricorrente-OMISSIS- partecipava alla gara indicata in epigrafe, allegando la relativa documentazione richiesta e segnatamente, per quanto qui interessa, una polizza fideiussoria della HDI per un importo garantito pari a € 57.600,00 a fronte di un valore dell'affidamento pari ad € 7.200.000,00. L'importo garantito - ossia € 57.600,00 – corrispondeva all'importo al

netto delle riduzioni di cui la ricorrente è beneficiaria essendo in possesso della certificazione del sistema di Qualità (ISO 9001) e della certificazione ambientale (ISO 14.000).

II. In data 14.1.2020, con nota prot. 0002795 (cfr. doc. n. 1), la committente – avendo riscontrato che la garanzia provvisoria presentata dalla ricorrente era stata modulata su un importo ridotto rispetto all'importo a base di gara (riduzione cumulativa del 50% e 20% ai sensi del VII comma dell'art. 93 D.lgs. 50/2016) – attivava la richiesta di soccorso istruttorio concedendo n. 3 giorni per giustificare la riduzione della somma garantita.

III. In data 15.1.2020 (ossia il giorno successivo alla comunicazione di soccorso) la ricorrente (cfr. doc. 2) provvedeva ad inviare la documentazione come richiesta ed indicata dalla medesima committente con la richiamata nota del 14.1.2020 che, essendo formulata in termini ambigui induceva in errore l'incaricato della ditta nella trasmissione dei documenti necessari all'integrazione.

IV. In data 31.1.2020 (cfr. doc. 3) la Commissione di gara, che nel frattempo aveva ripreso i lavori, decretava l'esclusione della-OMISSIS- per la mancata e riscontrata integrazione documentale. Quindi, con nota in pari data (provvedimento impugnato doc. 3) redatta dal Responsabile Area Approvvigionamento Servizi, la committente comunicava alla -OMISSIS-la mancata ammissione alla partecipazione a gara sul presupposto che “[...] non ha integrato la documentazione già caricata sul portale telematico [...] non avendo caricato copia della certificazione ambientale necessaria per poter usufruire delle riduzioni della garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016”. Sempre in data 31.1.2020 (cfr. doc. 3 bis) la ricorrente, appresa la notizia dell'esclusione dalla gara, inviava anche la Certificazione Ambientale precisando (a riprova che l'ambiguità della richiesta di soccorso istruttorio ha nuovamente indotto la ricorrente in errore) quanto segue: *“buonasera, in merito alla comunicazione ricevuta comuniciamo che per mero errore è stato inviato il documento sbagliato in quanto la certificazione ambientale è in possesso di codesta società”*.

V. La committente, nonostante l'avvenuto invio della certificazione ambientale in epoca successiva al termine risicato di soli tre giorni, confermava l'esclusione della ricorrente dalla gara con nota del 3.2.2020 (anch'essa espressamente impugnata cfr doc. 4). A questo punto la -OMISSIS-inviava in data 5.2.2020, a mezzo del proprio legale, una formale richiesta di riammissione (cfr. doc. 11) alla gara che veniva riscontrata negativamente con nota del 10.2.2020 prot. 10520 (cfr. doc. 11 bis). La determinazione 10520/2020 – anch'essa per quanto possa occorrere espressamente impugnata – evidenzia una palese criticità laddove, incurante

dei rilievi mossi all'operato dalla commissione di gara si fonda su presupposti erronei, contraddittori e fuorvianti come meglio sarà specificato nei motivi di ricorso che seguono.

VI. Il provvedimento di esclusione e gli altri provvedimenti indicati in epigrafe, ivi compresa la previsione del disciplinare di gara laddove interpretata in senso sfavorevole alla ricorrente, sono stati impugnati per i seguenti motivi: 1-VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 30, 83 (COMMA VIII E IX) E 93 DEL D.LGS. 18.4.2016 N. 50. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5, 5.2, III COMMA DEL DISCIPLINARE DI GARA. EC-CESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA', ASSOLUTA CARENZA DI ISTRUTTORIA, INCOERENZA MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA'; 2. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 83 E 93 (VII ED VIII COMMA) DEL D.LGS. 18.4.2016 N. 50. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA'. ASSOLUTA CARENZA DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER INCOERENZA MANIFESTA, CARENZA D'ISTRUTTORIA ED ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; 3.VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 30, 89 E 93 DEL D.LGS. 18.4.2016 N. 50. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONE-VOLEZZA ED ILLOGICITA'. ASSOLUTA CARENZA DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER INCOERENZA MANIFESTA. ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

VII. Con motivi aggiunti di ricorso del 16 marzo 2020, è stata proposta impugnazione del verbale di gara n. 3/2020 (provvedimento peraltro già impugnato con il ricorso principale ma del quale non si conoscevano gli estremi), in aggiunta ai provvedimenti ed atti già impugnati con il ricorso principale; per i medesimi vizi già prospettati nel ricorso principale, e dei provvedimenti successivi eventualmente adottati, che la ricorrente reputa affetti da ILLEGITTIMITA' DERIVATA dalla illegittimità' del provvedimento di esclusione dalla gara della-OMISSIS-

VIII. Con motivi aggiunti di ricorso dell'8 maggio 2020, è stato impugnato il provvedimento di approvazione dei verbali di gara prot. 29677 del 6.5.2020, per illegittimità derivata dalla

illegittima adozione del provvedimento di esclusione dalla gara della società ricorrente.

La committente si è costituita in giudizio con memoria del 2 marzo 2020; anche la controinteressata -OMISSIS- si è costituita in giudizio; le parti hanno prodotto memorie di replica e documenti.

La controversia è infine passata in decisione alla udienza del 1 luglio 2020, tenutasi in forma telematica ai sensi del d.l. 17 marzo 2020, n. 18

DIRITTO

Si ribadisce che la Stazione appaltante ha decretato l'esclusione della ricorrente per mancata regolarizzazione documentale e, segnatamente, per mancata allegazione della certificazione ambientale comprovante il diritto di beneficiare della riduzione di un ulteriore 20% della garanzia provvisoria.

Con il primo motivo di ricorso, la-OMISSIS- deduce la formulazione ambigua della nota di avvio del soccorso istruttorio che, di fatto, anche a causa del ristretto termine di tre giorni concesso per provvedervi, ha generato confusione nell'assolvimento dell'onere di integrazione documentale. Con la nota di avvio del soccorso istruttorio, dopo aver rilevato la omessa segnalazione del possesso della certificazione ambientale, la committente ha chiesto alla-OMISSIS- di provvedere a caricare copia delle certificazioni del sistema di qualità per integrare la documentazione già versata sul portale telematico. Ma la richiesta è stata formulata in maniera tale da indurre in errore l'incaricato della ditta ricorrente, premuratosi esclusivamente di integrare la documentazione attraverso la prova del possesso delle certificazioni del sistema di qualità. Nessuna sanzione espulsiva dalla gara poteva però essere adottata non versandosi in tema di mancata sanatoria della garanzia provvisoria, ma semmai di incompleta documentazione circa il possesso di certificazioni utili ad usufruire del cumulo delle riduzioni della cauzione medesima, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016.

Con il secondo motivo di ricorso, la-OMISSIS- lamenta l'errata applicazione delle norme intese a disciplinare la prestazione della garanzia provvisoria, la quale non assurge a rango di requisito di ammissione alla gara, in base ad un insegnamento giurisprudenziale costante, essendo finalizzata a garantire la serietà dell'offerta e una preventiva liquidazione del danno derivante dalla mancata sottoscrizione del contratto. E non assurgendo a dignità di requisito di ammissione alla gara, nemmeno l'incompleto versamento dell'importo previsto a titolo di garanzia provvisoria avrebbe potuto determinare l'esclusione dalla gara, nel rispetto del principio di tassatività dei motivi di esclusione. Deve trarsi la conclusione che anche la previsione della *lex specialis* – laddove interpretata nel senso sfavorevole alla ricorrente ossia che

anche la mancata giustificazione della riduzione dell'importo avrebbe comportato l'esclusione dalla gara – deve ritenersi del tutto illegittima ed in violazione del disposto normativo in quanto “*il comma 8 dell'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016, in continuità con il previgente comma 1 bis dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 163/2016, pone il principio di tassatività delle cause di esclusione della gara, comminando la nullità delle previsioni della lex specialis di gara che stabiliscano cause di esclusione ulteriori e diverse rispetto a quelle normativamente fissate.*”

Con il terzo motivo di ricorso, lamenta la ricorrente la illegittimità della nota con la quale la stazione appaltante ha rigettato la sua richiesta di riammissione in gara adducendo motivi incongrui. Tale deve considerarsi sia il richiamo al principio della inescusabilità dell'ignoranza della legge; sia il fatto di attribuire valore confessorio del proprio errore alla dichiarazione resa dalla -OMISSIS- a sostegno della richiesta di riammissione in gara.

La ricorrente ha poi impugnato, con motivi aggiunti di ricorso, il verbale di gara n. 3/2020 (provvedimento peraltro già impugnato con il ricorso principale ma del quale non si conoscevano gli estremi), in aggiunta ai provvedimenti ed atti già impugnati con il ricorso principale; verbale n. 3/2020 – lo si ripete – per il vizio di illegittimità derivata.

Con ulteriori motivi aggiunti di ricorso, non ampliativi del *thema decidendum*, la ricorrente ha impugnato anche il provvedimento di approvazione dei verbali di gara prot. 29677 del 6.5.2020, in quanto affetto da illegittimità derivata dalla illegittima adozione del provvedimento di esclusione dalla gara della società ricorrente.

La stazione appaltante ha eccepito, in primo luogo, la inammissibilità del ricorso per omessa notifica al controinteressato, soggetto che ben poteva essere individuato fin dal verbale con il quale si era proceduto sia alla esclusione della ricorrente, sia ad individuare il concorrente aggiudicatario provvisorio della gara. Nel merito, è stata ribadita la legittimità dell'operato della stazione appaltante, la perentorietà del termine previsto per il soccorso istruttorio, e la irrilevanza del possesso dei requisiti, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente.

Anche la controinteressata ha incentrato le sue difese sia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica al controinteressato, sia sulla non corretta lettura, da parte della -OMISSIS- delle clausole del bando di gara che, in uno alle previsioni dello stesso codice degli appalti, e alla stessa formulazione della richiesta della stazione appaltante deponevano per la necessità di onorare la richiesta di soccorso istruttorio, ragionevolmente integrando la documentazione del possesso di certificati nell'unico senso possibile.

Ciò detto in rassegna delle posizioni assunte dalle parti costituite, il Collegio deve, in primo luogo, vagliare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, che appare infondata.

La difesa della ricorrente ha correttamente messo in luce, da questo punto di vista, di essere venuta a conoscenza della esistenza del verbale n. 3 della seduta di gara (verbale mai pubblicato sul sito WEB della stazione appaltante e mai comunicato ex art. 76, V comma lett. "a" del D.Lgs. 50/2016), con il quale si disponeva sia l'esclusione della ricorrente dalla gara e sia l'aggiudicazione provvisoria in favore del controinteressato RTI, successivamente alla notifica del ricorso principale e solo in occasione della costituzione in giudizio della committente. In disparte il fatto che il codice degli appalti non menziona più la cd aggiudicazione provvisoria, che dunque deve ritenersi anomala, se non interpretabile alla stregua di una proposta di aggiudicazione, oggi contemplata nell'ambito della gara di appalto ma certamente non dotata di immediata lesività per il fatto di poter essere disattesa dal seggio di gara, si osserva che la ricorrente, una volta venuta a conoscenza del suddetto verbale n. 3/2020 ha proposto rituali motivi aggiunti notificati in data 12.3.2020 e depositati il successivo 16.3.2020. Deve, in altri termini, ritenersi che la ricorrente non avesse difronte a sé alcun contraddittore necessario se non dopo la compiuta conoscenza del verbale sopra citato, peraltro impugnato prudenzialmente dalla stessa -OMISSIS-in vista di una regolare instaurazione del contraddittorio processuale. Deve trovare, a tal punto, applicazione, anche nel processo amministrativo, la regola che si desume dall'art. 156 del c.p.c., norma che, letta in combinato disposto con l'art. 164 dello stesso codice, permette di ritenere che la costituzione in giudizio del controinteressato abbia senz'altro sanato la iniziale irregolarità del ricorso, raggiungendo lo scopo prefissato dall'atto.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Il Collegio è dell'avviso che le ambigue modalità di attivazione, da parte della stazione appaltante, del soccorso istruttorio, hanno indotto in errore l'incaricato della -OMISSIS-in ordine al contenuto della integrazione documentale da mettere a disposizione del seggio di gara.

Occorre ricordare che l'esclusione dalla gara nei riguardi della-OMISSIS- è stata disposta "*...sul presupposto che "[...] non ha integrato la documentazione già caricata sul portale telematico [...] non avendo caricato copia della certificazione ambientale necessaria per poter usufruire delle riduzioni della garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016"*.

E, tuttavia, la nota di avvio della richiesta di soccorso istruttorio, per la parte di interesse, è stata formulata nei termini che seguono: "*In riferimento alla gara in oggetto, si comunica che, in esito all'esame della documentazione amministrativa prodotta da codesto Concorrente a corredo della propria offerta, il Seggio di gara ha riscontrato quanto segue: 1. il concorrente ha presentato, per il lotto per cui ha chiesto la*

partecipazione, la garanzia provvisoria ridotta del 50% oltre un'ulteriore riduzione del 20% calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente, come previsto dal capitolo 5.2 Modalità di presentazione dell'offerta, lettera A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, punto III Garanzia provvisoria e impegno di un fideiussore. Tuttavia, lo stesso concorrente, per fruire del cumulo delle riduzioni di cui sopra ha ommesso di segnalare, in sede di offerta, il possesso della certificazione ambientale e di documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti; ... in riferimento al punto 1 di cui sopra, la Ditta concorrente dovrà integrare la documentazione già caricata sul portale telematico per gli Acquisti di Acquedotto Pugliese, caricando copia delle certificazioni del Sistema di Qualità, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale. Tale documento deve essere firmato digitalmente dal proprio legale rappresentante. Qualora la società non risultasse in possesso delle certificazioni di qualità, il concorrente non potrà usufruire del cumulo delle riduzioni e dovrà presentare apposita integrazione della garanzia provvisoria, fino alla concorrenza dell'importo ridotto del 50%. Tale documento dovrà essere firmato digitalmente da tutti i sottoscrittori o, in alternativa, sarà possibile presentare la Procura conferita all'Agente Procuratore per il rilascio e la sottoscrizione per conto della stessa Agenzia Assicuratrice di polizze fidejussorie, accompagnata da un documento di riconoscimento del Procuratore stesso in corso di validità...”.

Sul punto, la Stazione appaltante ha molto insistito sulla possibilità, per la ricorrente, di interpretare correttamente la nota di avvio del soccorso istruttorio se solo si fosse tenuto in debita considerazione, da un lato, il fatto che la stazione appaltante era incorsa in un chiaro rifiuto, e dall'altro, che l'uso del plurale “certificazioni”, rendeva riconoscibile la richiesta del documento mancante, cioè quello attestante il possesso della certificazione ambientale.

Ma, non essendo posta in dubbio la differenza tra la certificazione ambientale e la certificazione del sistema di qualità, il Collegio ritiene che proprio la formulazione ambigua della nota di avvio del soccorso istruttorio, nel cui ambito prima si evidenzia una omessa produzione di documenti inerenti il possesso della certificazione ambientale, poi si richiede perentoriamente di integrare la documentazione con riferimento alla certificazione del sistema di qualità, sia stata esclusiva fonte di errore.

E l'induzione in errore rende irrilevante la perentorietà del termine assegnato per evadere la richiesta di soccorso istruttorio.

In altri termini, quando l'errore nella integrazione di documenti ritenuti necessari per l'ammissione in gara dipende esclusivamente dalla condotta contraddittoria della stazione appaltante, alla quale è imputabile una non chiara richiesta di integrazione istruttoria, il decorso del termine di tre giorni, assegnato al fine di completare la produzione documentale non può avere conseguenze pregiudizievoli nella sfera giuridica del concorrente.

La norma di cui all'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50 del 2016, la quale prevede che *“in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara”* va, infatti, intesa nel senso che può parlarsi di inutile decorso del termine di regolarizzazione solo quando la richiesta non è stata in alcun modo riscontrata dal concorrente, il quale manifesta così un atteggiamento inerte, di disinteresse per le sorti della sua partecipazione alla procedura che non può che ricadere nella sua sfera giuridica, oppure quando il concorrente ha frainteso il senso di una richiesta di integrazione documentale di contenuto assolutamente riconoscibile, sulla base della media diligenza degli operatori del settore.

Quando, invece, il concorrente è posto di fronte ad una richiesta di integrazione documentale che contraddice se stessa, la produzione frutto di induzione in errore va considerata *tamquam non esset*, in applicazione di un principio di autoresponsabilità valevole anche nei confronti della stazione appaltante, sulla quale devono ricadere le conseguenze di un atto formulato non univocamente, non potendo ritenersi consumato correttamente il sub-procedimento del soccorso istruttorio.

Se, dunque, nel caso di specie, non può ritenersi integrata la fattispecie del soccorso istruttorio vanamente attivato dalla stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in base all'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50 del 2016, occorre pure evidenziare che la stazione appaltante ha configurato illegittimamente la prestazione della cauzione provvisoria alla stregua di un elemento essenziale dell'offerta, la cui mancanza o la cui insufficienza avrebbe determinato l'esclusione dell'operatore economico.

Ciò, però, contrasta con un consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale *“In base al principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare pubbliche, introdotto dall' art. 46, comma 1 bis, d.lgs. n. 163 del 2006, la mancanza ovvero la presentazione di deposito cauzionale e di una cauzione provvisoria di importo insufficiente, incompleto o deficitario rispetto a quello richiesto dalla lex specialis non costituisce causa di esclusione, trattandosi di irregolarità sanabile mediante il potere di soccorso istruttorio”* (Consiglio di Stato, sez. V, 04/05/2020, n. 2785).

Il contrasto sopra rammentato emerge se si rammenta che l'esclusione della -OMISSIS- è stata sancita *“sul presupposto che “[...] non ha integrato la documentazione già caricata sul portale telematico [...] non avendo caricato copia della certificazione ambientale necessaria per poter usufruire delle riduzioni della garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016”*.

Ritiene, però, il Collegio che un'esclusione dalla gara così concepita finisce per ampliare illegittimamente il catalogo delle cause di esclusione, assegnando alla Stazione appaltante un potere discrezionale esorbitante rispetto alla stessa finalità della garanzia provvisoria, che è

quella di *“coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”*.

Deriva da tanto che l’esclusione sancita nei riguardi della ricorrente è senz’altro illegittima, con ogni conseguenza sulle sorti della aggiudicazione e del contratto eventualmente stipulato.

Alla stregua delle argomentazioni sopra riportate, il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento degli atti impugnati.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna la Acquedotto Pugliese s.p.a. alla rifusione delle spese processuali che liquida in misura pari a € 1.000, 00, oltre al recupero del contributo unificato e agli accessori come per legge; compensa nel resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2020 tenutasi telematicamente ai sensi dell’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l’intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere

L'ESTENSORE
Carlo Dibello

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO